



COMUNE DI CESANA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO
Via Papa Giovanni XXIII, 4, - 23861
Tel. (031) 655673 - Fax (031) 655829
E-mail: info@comune.cesana-brianza.lc.it
C.F. e P.IVA 00721850139

AVVISO I.C.I. ANNO 2010

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI per l'anno 2010 nel Comune di Cesana Brianza:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale, cioè salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, e relative pertinenze. La medesima esenzione si applica agli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.		ESENTE (DL 93/2008) ad esclusione delle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9
Abitazione di proprietà dell'ex coniuge che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a patto che non posseda un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune. (L'immobile per cui si vuole godere dell'esenzione va dichiarato su modello predisposto dall'Ufficio Tributi)		
FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale, cioè quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria, delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.	4 ‰	€ 103,29
Tutti le altre tipologie di immobili.	4 ‰	-

Il secondo comma dell'articolo 1 del DL 93/2008 convertito con modificazioni nella L. 24.07.2008 n. 126 stabilisce che sono assimilate alle abitazioni principali quelle considerate tali dal Comune con regolamento vigente. Nel Comune di Cesana Brianza non essendo vigente alcun regolamento ICI non opera alcuna assimilazione all'abitazione principale.

AREE FABBRICABILI	Il valore sul quale applicare l'aliquota prevista è quello fissato all'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 che lo individua in quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Nessun valore minimo è stato fissato ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera g del D.Lgs. 446/1997.
--------------------------	--

VERSAMENTI

Il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta mediante modello di versamento F24 oppure sul c/c postale n. 89056873 intestato a CRESET – SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. – CESANA BRIANZA – LC – ICI

L'imposta Comunale sugli Immobili deve essere versata in due rate, una in acconto ed una a saldo.

ACCONTO	SALDO
- pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; - da pagare entro il 16 giugno 2010.	- pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata; - da pagare tra il 1° ed il 16 dicembre 2010.

Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno 2010), l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. Sul bollettino di versamento di ccp o sul modello F24 vanno barrate le caselle acconto e saldo.

Il versamento dell'imposta deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto qualora l'imposta complessiva annua da versare non superi i 5,00 euro (art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate comunali).

Il Funzionario Responsabile ICI

Rag. Giuseppina Negri